

DECRETO 12 Ottobre 2007, n. 237

Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

(GU n. 294 del 19-12-2007)

Capo I

Concorso interno per titoli

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

Visto in particolare l'articolo 16 recante disposizioni per la promozione alla qualifica di capo reparto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che esigenze di trasparenza e certezza richiedono che l'individuazione dei corsi richiesti quale requisito d'ammissione avvenga prima dell'avvio delle procedure concorsuali di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);

Ritenuto pertanto necessario, per la copertura dei posti da conferire con decorrenza fino al 1° gennaio 2008, l'individuazione di procedure accelerate le quali tengano prioritariamente conto della preparazione professionale derivante dall'esperienza professionale posseduta;

Ritenuto in particolare che, in relazione alle suesposte esigenze, costituisca idoneo requisito formativo, ai fini dell'ammissione al concorso interno di cui al richiamato articolo 16, comma 1, lettera b), l'avvenuto superamento di almeno due corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione della durata non inferiore ad una settimana o alle 36 ore, ovvero di n. 1 corso di pari durata complessiva;

Considerato altresì che, a norma del comma 7 del medesimo articolo 16, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso;

Visto il protocollo di intesa, sottoscritto con le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 26 settembre 2006, nel quale si è convenuto che, nelle more della individuazione degli istituti di partecipazione sindacale, da effettuarsi in sede di negoziazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sarebbero state, comunque, garantite forme di partecipazione sindacale;

Visto il verbale sottoscritto dalle OO.SS. in data 2 aprile 2007;

Udito i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 4 giugno 2007 e del 17 settembre 2007;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 48201/3401/9.5 del 28 settembre 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalita' di accesso

1. Il concorso interno di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale.

2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista, nonche' le relative sedi di nucleo disponibili.

3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, rivestono la qualifica di capo squadra esperto.

4. Non e' ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.

5. Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 2, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 16, comma 3, prima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6. Il personale collocato in posizione utile viene ammesso al corso, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'articolo 6.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante il *Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, e' il seguente:*

Art. 16 (Promozione a capo reparto). - 1. La promozione alla qualifica di capo reparto avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente ai ruoli dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato

con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.

4. I capi squadra esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

6. I frequentatori che al termine dei corsi di formazione cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1^o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

8. Per le dimissioni e l'espulsione dai corsi di formazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 13.

- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:

Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono

essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.*

Nota all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 si vedano le note alle premesse.

Art. 2.

Titoli valutabili

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono:

a) titoli di studio:

1) diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore punti 0,50;

2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1;

3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2;

4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso punti 2,50;

5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Università, attinente alla qualifica messa a concorso punti 3;

i punteggi dei titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso.

b) corsi di aggiornamento professionale:

1) la frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti all'attività istituzionale, è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00;

2) nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione; sono esclusi i corsi basilari ivi compresi, per gli specialisti, i corsi per il conseguimento della specializzazione e quello per l'accesso al ruolo di capo squadra e capo reparto;

c) anzianità:

1) l'anzianità posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 2,00;

2) l'anzianità posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00; le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

Capo II

Concorso interno per titoli ed esame scritto

Art. 3.

Modalità di accesso

1. Il concorso interno di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale.

2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili,

individuando quelli per il personale specialista, nonché le relative sedi di nucleo disponibili.

3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo dei capo squadra e che, durante il servizio prestato nel ruolo dei capo squadra alla medesima data, abbiano frequentato con profitto almeno n. 2 corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione, ciascuno della durata non inferiore ad una settimana o alle 36 ore, ovvero di n. 1 corso di pari durata complessiva.

4. Per le promozioni a decorrere dal 1° gennaio 2009, saranno ammessi al concorso interno i candidati che abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati tra quelli indicati nel decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) ultima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

6. L'esame consta in una prova scritta a contenuto tecnico-pratico consistente in appositi quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo predeterminato, concernenti le materie istituzionali che saranno indicate nel bando di concorso.

7. All'esame scritto di cui al comma 6, viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 punti.

8. La valutazione dei titoli viene effettuata, sulla base dei criteri indicati all'articolo 4, nei confronti di coloro che hanno superato la prova scritta.

9. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.

10. La graduatoria viene formata sommando i punteggi riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 16, comma 3, seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

11. Il personale che, nell'ambito dei posti messi a concorso, risulta collocato utilmente in graduatoria, viene ammesso al corso di formazione professionale, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'articolo 6.

Note all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 si vedano le note alle premesse.

- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, è il seguente:

Art. 8 (Concorso per titoli ed esami). - 1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4. La votazione complessiva è determinata sommando il

voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

Art. 4.

Titoli valutabili

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono:

a) titoli di studio:

1) diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore punti 0,50;

2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1;

3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2;

4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso punti 2,50;

5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Università, attinente alla qualifica messa a concorso punti 3;

i punteggi dei titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso;

b) corsi di aggiornamento professionale:

1) la frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti all'attività istituzionale, è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00;

2) nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione;

3) per i partecipanti al concorso di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i corsi di aggiornamento già valutati come requisito di ammissione ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, vengono considerati solo per la parte eccedente quella necessaria per l'ammissione al concorso;

sono esclusi il corso base e quello per l'accesso al ruolo di capo squadra e capo reparto;

c) anzianità:

1) l'anzianità posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00;

2) l'anzianità posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 0,50;

le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi. Per i partecipanti ai concorsi l'anzianità viene valutata solo per la parte non richiesta quale requisito di ammissione.

2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.

Note all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 si vedano le note alle premesse.

- Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note all'art. 3.

Capo III
Norme comuni

Art. 5.

Commissioni esaminatrici

1. La commissione esaminatrice e' composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un componente appartenente a ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti antincendio e da un segretario.

2. Alle commissioni dei concorsi di cui all'articolo 3, possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami relativi alle materie speciali.

Art. 6.

Scelta della sede

1. Sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 5 e all'articolo 3, comma 10, accede al corso di formazione un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso. Al fine di una migliore razionalizzazione dei corsi di formazione, le predette graduatorie determinano la scelta della sede di assegnazione tra quelle disponibili all'atto del bando e non producono effetti ai fini della posizione di ruolo che resta disciplinata dal successivo articolo 8 del presente decreto.

2. I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili all'atto del bando. A norma dell'articolo 16, comma 6, ultima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, hanno la precedenza nella scelta della sede i candidati del concorso di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo 16.

3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria, hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove gia' prestano servizio. Nel caso in cui, nel bando, siano resi disponibili posti nei nuclei specialistici, il personale in possesso di specializzazioni areonaviganti, nautiche (padroni di barca, motoristi navali e comandanti d'altura), i sommozzatori e i radiatoriparatori possono scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati nel bando per ciascun nucleo.

4. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. I posti rimasti comunque scoperti sono devoluti, fino alla data d'inizio dei rispettivi corsi di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con le successive procedure concorsuali secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Nota all'art. 6:

- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, si vedano le note alle premesse.

Art. 7.

Corso di formazione professionale

1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge, in relazione alla metodologia utilizzata,

presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie, sono stabiliti dal direttore centrale della Formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.

3. Durante la frequenza dei corsi l'eventuale dimissione dei candidati ammessi, avviene secondo le disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come richiamate dal comma 8 dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

Note all'art. 7:

- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:

Art. 13 (Dimissioni dai corsi). - 1. E' dimesso dai corsi di formazione di cui all'art. 12, il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile su proposta del direttore della scuola.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.

- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 si vedano le note alle premesse.

Art. 8.

Graduatoria finale

1. Le procedure concorsuali si concludono con l'esame finale dei corsi di formazione professionale da effettuarsi secondo le modalita' stabilite dalla Direzione centrale degli Affari generali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Ai candidati viene attribuito un punteggio massimo di

30 punti. L'idoneita' si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.

2. La graduatoria finale di merito dei corsi di formazione professionale e' stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione di ruolo dei vincitori nella nuova qualifica. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 16, comma 3, rispettivamente prima e seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. A parita' di decorrenza giuridica, i vincitori del concorso di cui al citato articolo 16, comma 1, lettera a) precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Nota all'art. 8:

- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 si vedano le note alle premesse.

Capo IV

Art. 9.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro: Amato

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2007
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 170

Note all'art. 9:

- Per i riferimenti al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185.

USB VIGILI DEL FUOCO